



Appalto n. 05/07

**PROCEDURA APERTA**  
**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

- CAPO I -

**NORME GENERALI DI CONTRATTO**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO - IMPORTO CONTRATTUALE**

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. – nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. ovvero stazione appaltante - e la ditta che risulterà aggiudicataria – nel seguito per brevità denominata concorrente ovvero appaltatore - avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della stazione appaltante mediante l'erogazione di buoni pasto da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con l'appaltatore.

L'appalto deve intendersi assegnato a corpo.

L'importo contrattuale presunto dell'appalto oggetto del presente capitolato ammonta a complessivi € **158.784,00** oltre I.V.A. di legge, tuttavia l'entità presunta dell'appalto comprensivo della possibile opzione di proroga dello stesso (pari a mesi dodici) è pari a € 211.712,00.

Detto importo è stato stimato con riferimento alla data di invio del bando di gara alla Commissione quale previsto dall'art. 66, c.1 D.Lgs. 163/06 e tenendo, altresì, conto nella determinazione dell'importo stimato della possibilità di proroga del contratto come sopra esplicitato.

Il valore annuo dell'appalto - della durata di cui al successivo articolo 5 - è stimato in € 52.928,00 oltre IVA di legge.

Il valore assunto a base d'asta è pari al valore facciale del buono pasto.

L'importo indicato è da considerarsi di massima in quanto determinato sulla base dell'attuale fabbisogno della stazione appaltante, che potrebbe subire variazioni nel corso di validità del contratto di appalto, nonché sull'attuale valore del buono pasto che potrebbe essere modificato in futuro.

**ART. 2 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

1. I rapporti tra l'Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile dell'Ufficio personale ovvero da suo incaricato, attraverso il quale G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

2. L'Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

3. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

**ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO DELL'APPALTO**

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art 55 D.Lgs. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.C.M. 18/11/05 "Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa" in disposizione combinata con l'art. 83 del decreto legislativo citato e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli indici di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi, nonché la metodologia di calcolo sono indicati nel disciplinare di gara.

**ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo per il servizio oggetto della presente gara è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dal concorrente aggiudicatario e viene versato per ciascun buono pasto richiesto ed effettivamente consegnato alla stazione appaltante, fermo restando che il **valore facciale** di ogni singolo buono è pari a € **8,00 IVA inclusa**

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutti i servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi onere – espresso e non – previsto dal presente capitolato inerente e conseguente il servizio di che trattasi.

Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto stabilito al riguardo dal successivo articolo 6 "Revisione periodica del prezzo".

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento alla società G.A.I.A. S.p.A., nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

## ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a trentasei mesi e decorrerà indicativamente dal 01/05/2008 o data diversa comunicata dalla stazione appaltante

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della stazione appaltante, tuttavia, la stazione appaltante si riserva, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 10, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni e prezzi, per un periodo non superiore a mesi dodici previo avviso da comunicarsi per iscritto alla Ditta aggiudicataria prima della scadenza del termine.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

## ART. 6 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.

A far data dall'inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In assenza di pubblicazione dei dati orientativi sopra richiamati, detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento solo a far data dall'inizio del secondo anno e degli anni successivi di validità del contratto in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d'opera.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

## ART. 7 - GARANZIE

### 7.1 – GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, in sede di offerta, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari a € 4.235,00 con validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia può essere prestata nei modi indicati e con le condizioni specificate nel disciplinare di gara, nonché in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

### 7.2 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'impresa appaltatrice prima della stipula del contratto è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 12/4/2006 n.163 (Codice degli appalti pubblici).

La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 13 "Risoluzione del contratto" ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all'articolo 11 "Penalità" del presente capitolato e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice proprio atto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

E' fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per G.A.I.A. S.p.A., nonché l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ovvero in caso di opzioni.

In caso di inadempienza, la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto alla ditta.

### 7.3 - RIDUZIONE DELLA GARANZIA

L'importo della garanzia di cui al precedente punto 7.1 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 75, c. 7 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 .

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate:

a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

## ART. 8 - SUBAPPALTO

L'appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto.

Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto

A tal fine, ai sensi dell'art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le forniture ovvero le parti di fornitura che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall'art. 118 D.Lgs. citato.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.

Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di fornitura che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l'inibizione assoluta a concedere successivamente l'autorizzazione a subappaltare.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi appaltatori corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli appaltatori non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, GAIA SpA sospenderà il successivo pagamento a favore degli appaltatori stessi.

## ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'emissione della fattura da parte dell'appaltatore dovrà avvenire con periodicità mensile posticipata.

La fattura dovrà riportare:

- il riferimento all'ordine emesso da GAIA SpA

- il numero totale di buoni effettivamente consegnati nel periodo di riferimento con l'indicazione della relativa numerazione

- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
- l'aliquota IVA come per legge.

Al pagamento delle fatture, che dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, si procederà previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e si procederà mediante bonifico bancario con emissione, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, a 90 giorni D.F.F.M.

In caso di ritardo nei pagamenti la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c..

#### ART. 10 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ

Durante il corso del servizio, i quantitativi posti a gara potranno essere aumentati o ridotti da GAIA SpA fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione in conformità a quanto previsto dalla legge.

Variazioni di entità superiore al quinto dell'importo contrattuale potranno essere concordate tra le parti.

#### ART. 11 - PENALITÀ

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

1. per il mancato rispetto dei termini indicati dall'articolo 25 sarà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascun giorno di ritardo nella consegna;
2. per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 28 "Ulteriori obblighi dell'appaltatore" lettere b), c) e d) si applicherà una penale da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 200,00 € per ogni singola contestazione;
3. per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 28 "Ulteriori obblighi dell'appaltatore" lettera e) si applicherà una penale da un minimo di 20,00 € ad un massimo di 100,00 € per ogni singola contestazione;
4. per la mancata sostituzione dei buoni pasto nei casi di cui all'articolo "Rifiuto della fornitura e acquisto in danno" si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione, oltre quanto previsto dallo stesso articolo.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise con Determinazione del Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorsi 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a GAIA SpA per le eventuali violazioni verificatesi.

#### ART. 12 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, la stazione appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 13 "Risoluzione del contratto".

#### ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte dell'appaltatore al capitolato, alle clausole contrattuali nonché alla normativa in materia.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora l'appaltatore non si adegui alle prescrizioni contenute nel DPCM 18/11/2005 nei termini in esso previsti;
- qualora non rispetti gli impegni assunti in sede di gara in relazione al numero di convenzioni attivate con esercizi situati nelle zone di utilizzo del personale della stazione appaltante;
- qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;

- qualora si accerti che l'appaltatore non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati, nei casi in cui il numero dei locali convenzionati sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello indicato in sede di gara ovvero in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto ed ai termini di pagamento;
- in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate in numero superiore a quattro per anno solare;
- qualora si accerti il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'appaltatore;

L'appaltatore riconosce il diritto di GAIA SpA, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dall'appaltatore medesimo, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore, a carico del quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto con l'appaltatore inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione contrattuale, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alle maggiori spese a carico di GAIA SpA per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

#### ART. 14 - FACOLTÀ DI RECESSO

---

G.A.I.A. S.p.A. ha diritto nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R del servizio postale.

La ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In caso di recesso della stazione appaltante l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto fornito della fornitura effettuata, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

#### ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

---

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

#### **ART. 16 - NORME DI FINE APPALTO**

---

In qualunque caso di risoluzione o recesso dal contratto medesimo, l'appaltatore resta obbligato a proseguire il regolare funzionamento del servizio sino al momento della sua surrogazione, per il periodo necessario, alle stesse condizioni economico-gestionali stabilite nel contratto sottoscritto tra le parti.

#### **ART. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

---

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

#### **ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI**

---

Il contratto verrà stipulato – a norma dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 - in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.  
In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.  
Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e/o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

#### **ART. 19 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

---

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) copia delle offerte tecnica ed economica con l'indicazione del ribasso percentuale praticato.

#### **ART. 20 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.**

---

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

---

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

## - CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

### ART. 22 – REQUISITI DEL BUONO PASTO

I buoni pasto forniti dall'appaltatore devono:

- a) consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari a € 8,00 compresa IVA;
- b) costituire il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) poter essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con la stazione appaltante un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) riportare:
  - d.1) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  - d.2) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
  - d.3) il valore facciale espresso in valuta corrente;
  - d.4) il termine temporale di utilizzo;
  - d.5) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  - d.6) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

Inoltre, le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

### ART. 23 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente capitolato dovrà essere erogato da esercizi convenzionati che svolgono le attività di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005 ed in particolare:

- a) **somministrazione di alimenti e bevande** effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) **cessioni di prodotti di gastronomia** pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

L'appaltatore è garante e responsabile del possesso, da parte degli esercizi convenzionati, dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

### ART. 24 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I buoni pasto devono poter essere utilizzati presso locali, dotati delle caratteristiche di cui al precedente articolo 23, convenzionati direttamente con l'appaltatore ubicati in tutti i centri in cui hanno sede gli uffici/unità locali della stazione appaltante, così come individuati nella sotto riportata tabella:

Sede uffici/impianti stazione appaltante	Distanza
Asti, Via Brofferio 48	≤ 500 m
Asti, Fraz. Quarto Inf. 273/D	≤ 2.000 m
San Damiano d'Asti, fraz. San Pietro n. 68	≤ 6.000 m
CerroTanaro, Loc. Cascina Boschetto	≤ 6.000 m

I buoni pasto possono essere altresì utilizzati presso altri esercizi pubblici appositamente convenzionati con l'appaltatore, dislocati sul territorio.

L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche di cui al precedente articolo 23.

A richiesta di GAIA SpA l'appaltatore, nel caso di apertura di nuove unità locali, ovvero di trasferimento degli Uffici nell'ambito del territorio del Comune di Asti, dovrà assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati rispettando le distanze massime dalle nuove sedi indicate dalla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo nei successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi i medesimi requisiti richiesti dal presente capitolato e garantendo le medesime condizioni contrattuali.

#### **ART. 25 – MODALITÀ DI PREPARAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA**

I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante nel quantitativo predeterminato trimestralmente dall'Ufficio competente.

Le spese di spedizione, trasporto e consegna sono comprese nel prezzo e sono a carico dell'appaltatore.

Ogni plico, alla consegna, dovrà contenere:

- A) **per la prima consegna:** l'elenco dettagliato dei locali convenzionati e presentati in gara;  
**per le consegne successive:** elenco delle eventuali variazioni, ovvero delle attivazioni e/o disattivazioni di convenzioni;
- B) un prospetto dettagliato contenente l'indicazione del quantitativo dei buoni consegnati e dei numeri di serie, che dovrà essere vistato, a comprova della regolarità della consegna, dal responsabile dell'Ufficio interessato.

La consegna dei buoni pasto, stampati e completati con le indicazioni e le modalità descritte al precedente articolo 22, dovrà essere eseguita tassativamente entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal giorno successivo alla data della comunicazione inoltrata a mezzo fax dall'Ufficio Personale della stazione appaltante.

#### **ART. 26 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'appaltatore dovrà essere provvisto delle seguenti polizze assicurative:

- a) responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro procurato nell'espletamento del servizio, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni danno a persone e di € 1.000.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia;
- b) a copertura dei rischi in itinere, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per persona in caso di morte e non inferiore a € 300.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto; la copertura deve essere esente da franchigia;
- c) responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO).

In alternativa alla specifica polizza di cui alle lettere a) e b), l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di G.A.I.A. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

#### **ART. 27 – RESTITUZIONE BUONI PASTO NON UTILIZZATI**

L'appaltatore si impegna a ritirare tutti i buoni pasto non utilizzati, per qualsivoglia motivo entro sei mesi dalla scadenza naturale del contratto, dietro rimborso, entro quindici giorni dalla restituzione da parte di GAIA SpA di tali buoni, del prezzo netto risultante dal valore nominale del buono diminuito del ribasso contrattuale pattuito.

#### **ART. 28 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore si impegna a:

- a) consegnare la quantità di buoni pasto richieste dall'ufficio Personale secondo le modalità ed i tempi di cui al precedente articolo 25;
- b) garantire, senza limitazioni, la somministrazione dei pasti al personale della stazione appaltante previo ritiro del buono pasto, fermo restando il ribasso offerto;



**Appalto n. 05/07**

- c) modificare, a semplice richiesta della stazione appaltante, il valore nominale del buono pasto, fermo restando il ribasso offerto;
- d) garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni e/o qualsiasi altro documento richiesto dalle norme vigenti in materia;
- e) adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

#### **ART. 29 – RIFIUTO DELLA FORNITURA, ACQUISTO IN DANNO**

GAIA SpA si riserva la facoltà di rifiutare e di restituire i buoni pasto eventualmente respinti dai locali convenzionati a causa di difetti legati alla loro preparazione, e comunque non fossero rispondenti alle prescrizioni del presente capitolato.

L'appaltatore avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a propria cura e spese: la sostituzione con buoni pasto privi di difetti dovrà avvenire entro sei giorni dalla segnalazione.

Trascorsi sei giorni senza che la sostituzione abbia avuto luogo, GAIA SpA potrà acquistare gli stessi presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggiore costo.

\*\*\*\*